



## Sentenza n. 44 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 22 febbraio 2024, deposito del 19 marzo 2024*  
*comunicato stampa del 19 marzo 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 71 del 2023*

#### **parole chiave:**

JOBS ACT – CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI – PICCOLE IMPRESE

#### **disposizione impugnata:**

- art. 1, comma terzo, del decreto legislativo n. 23 del 2015

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione

#### **dispositivo:**

infondatezza

Con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del decreto legislativo n. 23 del 2015, in quanto **in contrasto con il criterio di delega** fissato dal legislatore all'art. 1, comma settimo, lettera c), della legge n. 183 del 2014. In particolare, **la detta disposizione delegante, con riguardo alla nuova disciplina sui licenziamenti, fa riferimento alle sole «nuove assunzioni», quando invece il testo dell'atto delegato avrebbe esteso la nuova disciplina anche a coloro che, assunti precedentemente, si siano trovati a operare in una realtà lavorativa che ha superato determinate soglie numeriche di lavoratori occupati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.**

Argomentando sulla non manifesta infondatezza, osserva il rimettente che la detta circostanza fattuale, «non è riconducibile, sotto il profilo dell'interpretazione letterale e sistematica, al concetto di “nuova assunzione” previsto dal legislatore delegante; [e non] sarebbe riportabile neanche ad una interpretazione teleologica del criterio di delega, individuato nello scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, in quanto la *ratio* della disciplina è focalizzata sui neo assunti, sull'asserito presupposto che ad una maggiore flessibilità “in uscita” consegua una maggior dinamicità nell'andamento delle assunzioni, e giammai si rivolge ai soggetti già inseriti nel mondo del lavoro. [Ancor di meno], dal punto sistematico, l'evidente intento del legislatore delegato di impedire - in caso di raggiungimento della

soglia *ex art. 18* citato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 - che rapporti instaurati allorquando era loro applicabile la legge n. 604 del 1966 venissero a trovarsi assoggettati all'art. 18 statuto lavoratori, troverebbe conferma nella disciplina della legge delega espressamente limitata alla disciplina dei licenziamenti dei "nuovi assunti».

**La Corte costituzionale ritiene non fondato il dubbio di legittimità costituzionale.** Il giudice delle leggi procede ad una particolareggiata descrizione dei motivi della riforma del mercato del lavoro, facendo emergere alcuni specifici punti: 1) lo "scopo" complessivo avuto di mira dal legislatore per la riforma del 2014 è stato quello di **rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione**, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo; 2) la rimodulazione della disciplina dei licenziamenti quanto all'ambito della reintegrazione nel posto di lavoro e al calcolo dell'indennizzo compensativo doveva poi concorrere - secondo le scelte del legislatore delegante - a **dare maggiori certezze ai datori di lavoro, imprenditori e non**, al fine di rimuovere rigidità e diffidenze che frenavano l'incremento dell'occupazione mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e che avevano fatto preferire forme di lavoro precario; 3) per farlo, secondo la delega legislativa, la disciplina dei licenziamenti avrebbe dovuto essere rivista "per le nuove assunzioni" - con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti - in due aspetti fondamentali della tutela del lavoratore in caso di recesso datoriale illegittimo: **per la tutela indennitaria era prescritta la previsione di «un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio»; per quella reintegratoria era prefigurata una limitazione dell'area di applicabilità**; 4) il ridimensionamento della tutela reintegratoria è stato prefigurato sulla base di un criterio compromissorio, che ha rappresentato il punto di equilibrio, raggiunto in Parlamento, nell'approvazione della legge di delega: esso avrebbe potuto e dovuto riguardare **soltanto «le nuove assunzioni»**, quelle con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti; 5) ciò significava che **i lavoratori già in servizio, i quali versassero nelle condizioni per beneficiare della tutela reintegratoria, l'avrebbero conservata inalterata** (senza modifiche in peius), mentre i "nuovi" assunti, a partire dal 7 marzo 2015, avrebbero acquisito la "nuova" tutela reintegratoria nella versione, dal perimetro ridotto, del d.lgs. n. 23 del 2015 e non già in quello più ampio dell'art. 18 statuto lavoratori.

Ciò premesso, la Corte chiosa: «la previsione nel menzionato criterio di delega - secondo cui la disciplina che il legislatore delegato era chiamato a porre riguardava «le nuove assunzioni» con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti - ha legittimato proprio questo assetto a "doppio binario", ispirato alla logica secondo cui i lavoratori in servizio alla data suddetta, che già avevano la tutela reintegratoria *ex art. 18* statuto lavoratori, la conservano anche in caso di licenziamenti intimati dopo il 7 marzo 2015, mentre i lavoratori assunti a partire da tale data accedono direttamente al più limitato regime di tutela reintegratoria del d.lgs. n. 23 del 2015. In questo parallelismo si colloca anche la fattispecie particolare dei lavoratori che erano sì già in servizio alla data suddetta, ma che non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto, per i licenziamenti individuali, dall'ottavo e nono comma dell'art. 18 statuto lavoratori. In tale evenienza, di prestatori impiegati in piccole aziende, la tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi non era quella dettata dall'art. 18, bensì quella, solo indennitaria, di cui alla legge n. 604 del 1966. [...] **Per questi lavoratori, impiegati in piccole aziende, non esisteva un regime di tutela reintegratoria *ex art. 18* da conservare.** Pertanto, una volta integrato tale requisito occupazionale dopo la data suddetta - requisito che, quanto al

licenziamento individuale, è rimasto invariato anche nel decreto legislativo - il legislatore delegato poteva completare la disciplina regolando anche questa fattispecie, che non rientrava strettamente nella ipotesi di “nuovi” lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 e con contratti di lavoro subordinato a tutele crescenti. **Ciò il legislatore delegato ha fatto in sintonia con lo «scopo» perseguito dalla legge di delega di incentivare le nuove occupazioni, ed ha così previsto, nella disposizione censurata (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015), che il regime di tutela nei confronti dei licenziamenti debba essere quello contemplato dal decreto stesso e non già dall’art. 18 statuto lavoratori, come novellato dalla legge n. 92 del 2012».**

*Francesco Severa*